

Regolamento in materia di investimenti

(In base alla delibera del Consiglio di fondazione del 24.11.2016)

Indice

1.	Principi	2
2.	Direttive di investimento generali	3
3.	Compiti e competenze	4
4.	Sorveglianza e rendicontazione	9
5.	Governance	10
6.	Esercizio dei diritti d'azionista.....	11
7.	Disposizioni finali.....	12
	Allegato 1: Struttura patrimoniale strategica	13
	Allegato 2: Principi di valutazione	14
	Allegato 3: Riserve per le fluttuazioni di valore (art. 48e OPP 2)	14
	Allegato 4: Direttive applicabili agli investimenti in titoli.....	14
	Allegato 5: Investimenti in immobili Svizzera	17
	Allegato 6: Investimenti presso il datore di lavoro (art. 57 OPP 2)	18
	Allegato 7: Costi per la gestione patrimoniale (art. 48a cpv. 1 OPP 2).....	18
	Allegato 8: Organigramma del processo di investimento	19
	Allegato 9: <i>Rebalancing</i>	20
	Allegato 10: Elenco delle abbreviazioni.....	20

1. Principi

- 1.1 Il presente Regolamento in materia di investimenti definisce obiettivi, principi, linee guida, compiti e competenze da osservare per l'amministrazione del patrimonio di Allianz Pension Invest - Fondazione collettiva semiautonoma di previdenza professionale (in seguito, "la Fondazione") come previsto dalle disposizioni di legge (art. 51a cpv. 2 lett. m ed n LPP, art. 49a cpv. 1 e 2 OPP2).
- 1.2 Tutte le funzioni indicate nel presente Regolamento in materia di investimenti si intendono sempre riferite a entrambi i sessi.
- 1.3 Priorità dell'amministrazione del patrimonio sono esclusivamente gli interessi dei destinatari.
- 1.4 Tutte le persone incaricate della gestione e dell'amministrazione patrimoniale sono tenute all'osservanza di quanto disposto dall'art. 48f (incluso l'art. 48h-l) OPP2 (integrità e lealtà dei responsabili) e di eventuali altri regolamenti di più ampia portata rilevanti per la Fondazione.
- 1.5 L'amministrazione del patrimonio deve garantire una solidità durevole dell'equilibrio finanziario della Fondazione. In caso di copertura insufficiente, l'organo supremo verifica in collaborazione con il perito in materia di previdenza professionale le misure ai sensi dell'art. 65d LPP per il ripristino dell'equilibrio finanziario.
- 1.6 Il patrimonio deve essere amministrato in modo tale da garantire l'erogazione delle prestazioni pattuite in qualunque momento e alle scadenze previste, il rispetto della capacità di rischio sotto il profilo della politica dell'investimento e pertanto la garanzia della sicurezza delle prestazioni pattuite, una massimizzazione - compatibile con la capacità di rischio - del rendimento complessivo (utile corrente più variazioni di valore) tale da contribuire, nella maggior misura possibile e in modo durevole, al mantenimento del valore reale delle rendite pattuite.
- 1.7 La capacità di rischio della Fondazione dipende soprattutto dalla situazione finanziaria ovvero dalla struttura e dalla stabilità del gruppo dei destinatari.
- 1.8 Gli investimenti patrimoniali
 - vengono effettuati in misura preponderante in investimenti liquidi, facilmente negoziabili e di elevata qualità,
 - vengono ripartiti tra categorie di investimento, mercati, valute, rami e settori diversi,
 - vengono effettuati in investimenti che producono un rendimento complessivo in linea con il mercato.
- 1.9 Per l'attuazione della strategia di investimento la Fondazione si serve dei seguenti strumenti:
 - un'organizzazione degli investimenti e una regolamentazione delle competenze tali da garantire un processo decisionale efficiente e strutturato sulla base del principio del controllo multiplo;
 - un piano di informazione del management organizzato per livelli in grado di garantire ai soggetti responsabili l'accesso a informazioni concrete e rilevanti per la gestione;
 - strumenti di pianificazione e monitoraggio, segnatamente un piano di liquidità e analisi periodiche dei risultati dell'investimento e della capacità di rischio volti all'individuazione delle esigenze in termini di strategia di investimento e alla verifica del raggiungimento degli obiettivi.

2. Direttive di investimento generali

- 2.1 È necessario attenersi sempre a tutte le prescrizioni in materia di investimenti e alle disposizioni di legge, in particolare anche a quelle della LPP, della OPP 2, della LInFi, dell'OInFi nonché alle direttive e alle raccomandazioni delle autorità competenti. In caso di ricorso a quanto previsto dall'art. 50 cpv. 4 OPP 2 sull'estensione delle possibilità d'investimento è necessario motivare come richiesto tale estensione.
- 2.2 Nel quadro delle disposizioni di legge, la Fondazione emana le direttive di investimento che seguono sulla base delle proprie esigenze specifiche e, in particolare, della propria capacità di rischio; tali direttive devono perseguire la realizzazione di una determinata struttura patrimoniale (asset allocation strategica) sul lungo termine.
- 2.3 Detta struttura patrimoniale strategica viene definita tenendo conto della capacità di rischio sotto il profilo della politica d'investimento nonché delle caratteristiche delle diverse categorie di investimento in termini di rendimento e rischio sul lungo periodo.
- 2.4 La struttura patrimoniale strategica va riesaminata periodicamente o in caso di eventi straordinari e se necessario modificata prestando attenzione alla concordanza a medio e lungo termine tra l'investimento patrimoniale e gli impegni dell'istituto di previdenza (art. 51a cpv. 2 lett. n LPP). La struttura patrimoniale strategica valida è riportata nell'**allegato 1**. Le direttive e i limiti applicabili si riferiscono sempre ai valori di mercato (cfr. **allegato 2**) ovvero a uno speciale schema di calcolo per gli strumenti finanziari derivati (**allegato 4, punto 9**).
- 2.5 Di norma si persegue una politica d'investimento "passiva". Per politica d'investimento passiva si intende una gestione in cui la commissione d'investimento non consente scostamenti di rilievo rispetto all'asset allocation perseguita a lungo termine, né per quanto riguarda le categorie d'investimento né per quanto riguarda le valute. La struttura effettiva del portafoglio deve essere riallineata periodicamente all'asset allocation perseguita a lungo termine in base a un piano d'intervento predefinito (**cfr. allegato 9**). A tale scopo le liquidità disponibili vengono ripartite di conseguenza tra le singole categorie d'investimento. I gestori patrimoniali possono discostarsi dalla strategia nei limiti delle bande di oscillazione tattiche.
- 2.6 Per le singole categorie d'investimento vengono elaborate direttive specifiche (**vedi allegati 4-6**).

3. Compiti e competenze

L'organizzazione dell'amministrazione patrimoniale della Fondazione è strutturata secondo i livelli di seguito (cfr. **allegato 8**):

- 1) Consiglio di fondazione
- 2) Commissione d'investimento
- 3) Amministratore della Fondazione
- 4) Esperto di investimenti indipendente
- 5) Gestore patrimoniale

3.1. Consiglio di fondazione

1. Detiene, nel quadro di quanto stabilito dall'art. 51a LPP, la responsabilità generale dell'amministrazione patrimoniale e adempie i compiti intrasmissibili e inalienabili di cui all'art. 51a cpv. 2 LPP.
2. Stabilisce obiettivi e principi dell'amministrazione dell'investimento patrimoniale come da combinato disposto degli art. 51a cpv. 2 lett. m LPP e artt. 50, 51 e 52 OPP 2.
3. Approva la strategia d'investimento a lungo termine e decide su eventuali estensioni di cui all'art. 50 cpv. 4 OPP 2 (allegato 1).
4. Motiva in modo concludente nel conto annuale l'eventuale ricorso a estensioni delle possibilità d'investimento ai sensi dell'art. 50 cpv. 4 OPP 2.
5. Verifica periodicamente, o se lo impongono eventi straordinari, la strategia d'investimento a lungo termine tenendo conto dell'art. 50 cpv. 2 OPP 2.
6. Entro i limiti fissati dai principi, dagli obiettivi e dalle pertinenti direttive, può delegare la competenza d'attuazione della strategia d'investimento ad una commissione d'investimento e a gestori patrimoniali e immobiliari esterni definendo i requisiti che devono soddisfare le persone e le istituzioni incaricate (artt. 48f e 49a cpv.2 lett. d OPP 2.)
7. Fa in modo che con i gestori patrimoniali venga concordata una regolamentazione trasparente in materia di prestazioni di terzi (p.es. retrocessioni, sconti, condizioni agevolate, prestazioni non pecuniarie).
8. Verifica la regolare attuazione della strategia d'investimento a lungo termine e il rispetto delle direttive d'investimento.
9. Designa i membri della Commissione d'investimento e un esperto di investimenti indipendente.
10. Decide gli investimenti presso il datore di lavoro.
11. Decide in merito all'acquisto e alla vendita di immobili.
12. Decide in merito alla partecipazione della Fondazione alla costituzione di persone giuridiche e/o in merito a partecipazioni significative della Fondazione a persone giuridiche.
13. Su richiesta della Commissione d'investimento, decide entità, costituzione e scioglimento delle riserve per le fluttuazioni di valore in funzione della strategia d'investimento e della performance degli investimenti.
14. Decide con quali banche e gestori patrimoniali collabora la Fondazione.
15. Può emanare ulteriori direttive sull'amministrazione di singole categorie d'investimento o di singoli strumenti (p.es. sull'impiego di strumenti finanziari derivati).
16. Decide in merito all'ammissibilità di *securities lending e repurchase agreement*.
17. Disciplina l'esercizio dei diritti d'azionista (art. 49a cpv. 2 lett. b OPP 2 e art. 22 OReSA¹) della Fondazione.
18. Controlla l'osservanza delle disposizioni legali e regolamentari in materia di esercizio dei diritti d'azionista della Fondazione.
19. Controlla l'osservanza delle disposizioni concernenti i conflitti d'interesse (art. 48h OPP 2) e i vantaggi finanziari (art. 48k OPP 2).
20. Controlla l'ottemperanza all'obbligo di comunicare ai sensi dell'art. 48l OPP 2.

¹ Ordinanza contro le retribuzioni abusive nelle società anonime quotate in borsa del 20 novembre 2013

3.2. Commissione d'investimento

1. Si compone almeno di tre membri del Consiglio di fondazione e dell'amministratore (senza diritto di voto). Il Consiglio di fondazione ha facoltà di insediare altri esperti esterni, anch'essi senza diritto di voto.
2. Si riunisce di norma quattro volte all'anno.
3. In caso di necessità può riunirsi in ogni momento su richiesta di un membro.
4. Prepara le basi decisionali per definire la strategia d'investimento a lungo termine.
5. Propone le modifiche alla strategia d'investimento a lungo termine.
6. È responsabile della realizzazione della struttura patrimoniale strategica definita dal Consiglio di fondazione.
7. Propone al Consiglio di fondazione banche e gestori patrimoniali con cui deve collaborare la Fondazione.
8. Disciplina l'attività dei gestori patrimoniali (banche, gestori di portafoglio) per mezzo di mandati chiaramente definiti e di direttive d'investimento specifiche.
9. Definisce in quale misura sono consentite *securities lending* e *repurchase agreement*.
10. Sorveglia il piano di liquidità elaborato dall'Amministratore.
11. Decide in merito all'attribuzione dei fondi ai gestori patrimoniali conformemente alla strategia d'investimento approvata dal Consiglio di fondazione e alle bande di oscillazione tattiche (*rebalancing*).
12. Controlla la realizzazione del *rebalancing* da parte dell'Amministratore.
13. Sorveglia i gestori patrimoniali, l'attività d'investimento e la performance degli investimenti; se necessario, adotta le necessarie misure correttive.
14. Decide come esercitare il diritto di voto e di nomina della Fondazione di cui al punto 6.
15. Informa il Consiglio ogni 6 mesi sull'attività d'investimento e sui relativi risultati sia dal punto di vista della categoria d'investimento sia da quello del patrimonio complessivo come anche su come esercitare il diritto di voto e di nomina della Fondazione.
16. Per ogni riunione tiene un verbale delle decisioni adottate e ne trasmette copia al Consiglio di fondazione.

Se non viene designata una Commissione d'investimento, i compiti sopra elencati vengono svolti dal Consiglio di fondazione. Per "Commissione d'investimento" deve intendersi il Consiglio di fondazione qualora non venga designata alcuna Commissione d'investimento.

3.3. Amministratore

1. L'Amministratore è un membro consultivo della Commissione d'investimento.
2. È responsabile del piano, del controllo e dell'ottimizzazione delle liquidità.
3. Supporta la Commissione d'investimento nell'organizzazione e nella sorveglianza delle attività dei gestori patrimoniali.
4. È responsabile dell'attribuzione dei fondi disponibili ai gestori patrimoniali (*rebalancing*) in base alle presenti direttive e alle istruzioni della Commissione.
5. Conformemente alle istruzioni della Commissione, provvede a ottenere liquidità dai singoli gestori patrimoniali.
6. Controlla che l'attività d'investimento della Commissione d'investimento si svolga in osservanza dei requisiti e delle disposizioni legali e regolamentari.
7. Esige una dichiarazione scritta sui vantaggi patrimoniali (art. 48l cpv. 2 OPP 2) da tutte le persone e istituzioni incaricate dell'investimento e della gestione patrimoniale, presentando una relazione al Consiglio di fondazione.
8. È interlocutore delle centrali di deposito e dei gestori patrimoniali.
9. Prepara le riunioni del Consiglio di fondazione e della Commissione d'investimento.
10. È responsabile dell'applicazione amministrativa delle disposizioni legali e regolamentari in materia di esercizio dei diritti d'azionista della Fondazione di cui al punto 6 e all'allegato 4 (punti 10 e 11) e ne fa regolarmente rapporto alla Commissione d'investimento.

3.4. Esperto di investimenti indipendente

L'esperto di investimenti indipendente può essere coinvolto dal Consiglio di fondazione in caso di necessità.

1. Esamina periodicamente il Regolamento in materia di investimenti, per eventuali modifiche, adeguamenti integrazioni.
2. Verifica periodicamente la congruità dei mandati e delle direttive d'investimento.
3. Assiste il Consiglio di fondazione e la Commissione d'investimento nell'attuazione della strategia d'investimento e nella sorveglianza del processo d'investimento.
4. È a disposizione di Consiglio di fondazione, Commissione d'investimento e Amministratore per qualsiasi questione relativa alla gestione patrimoniale.
5. Elabora periodicamente basi decisionali per la formulazione di una strategia d'investimento conforme ai rischi e le trasmette alla Commissione d'investimento e al Consiglio di fondazione.
6. Calcola periodicamente le riserve per le fluttuazione di valore necessarie all'attuazione della strategia d'investimento e confronta i risultati con le riserve effettive.
7. Può contattare direttamente in ogni momento il presidente del Consiglio di fondazione.

3.5. Gestori patrimoniali (gestore di portafoglio)

3.5.1. Compiti principale e competenze

I gestori patrimoniali amministrano il portafoglio titoli dei singoli settori economici sulla base di mandati di gestione chiaramente definiti.

La gestione patrimoniale può essere affidata soltanto a persone e istituzioni che soddisfano i requisiti di cui all'art. 48f cpv. 2 (incluso art. 48h-l) e cpv. 4 ed eventualmente 5 OPP 2.

3.5.2. Obblighi di rendiconto

I gestori patrimoniali riferiscono alla Commissione d'investimento trimestralmente sull'andamento degli investimenti, presentando un rapporto sulla propria attività nel periodo preso in esame, eventualmente riferendo a voce innanzi la Commissione stessa.

3.5.3. Responsabilità e criteri di valutazione

1. I gestori patrimoniali esercitano l'attività d'investimento in base alle direttive e ai requisiti concordati. I risultati ottenuti sono valutati in base alle caratteristiche di rendimento e di rischio dei benchmark convenuti.
2. Le fondazioni d'investimento passive (p.es. fondi, mandati), al netto dei costi, devono raggiungere ogni anno il rendimento di riferimento nei limiti del rischio di scostamento convenuto.
3. Le fondazioni d'investimento attive (p.es. fondi, mandati), al netto dei costi, devono superare il rendimento di riferimento per 3 anni consecutivi. In tal senso sono da considerare eventuali restrizioni a livello di investimenti ovvero di mercato o fattori di costo particolari (p.es. bolli).

3.5.4. Principi per la selezione dei gestori patrimoniali esterni e per l'attribuzione, la sorveglianza, la valutazione e la disdetta dei mandati di gestione patrimoniale

3.5.4.1. Principi per la selezione dei gestori patrimoniali

Possono operare come gestori patrimoniali le banche e i gestori patrimoniali che adempiono i requisiti di cui all'art. 48f cpv. 2 e 4 ed eventualmente 5 OPP 2 e che

1. dispongono della capacità e della competenza necessarie all'adempimento del mandato in modo professionale ed efficace, comprovate sulla base dell'esperienza maturata in proprio (banche attuali) e/o da terzi indipendenti (nuove banche);
2. possono contare su performance documentate maturate in proprio (banche attuali) e/o da istituti indipendenti (nuove banche) e riferite a mandati paragonabili di norma su un periodo di almeno cinque anni;
3. dispongono, per il mandato di gestione, di responsabili specialisti di comprovata esperienza che dimostrino al contempo un grande interesse come clienti per la Fondazione;

4. dispongono di un processo d'investimento trasparente (stile d'investimento, coerenza dell'attività d'investimento, qualità della squadra di investitori e delle risorse, adeguatezza dell'organizzazione);
5. presentano una performance comparata a precisi benchmark;
6. applicano commissioni di gestione patrimoniale conformi al mercato.

3.5.4.2. *Principi per l'attribuzione degli incarichi*

L'incarico viene affidato sulla base di una descrizione scritta dettagliata dello stesso e disciplina, oltre alle condizioni standard convenute, almeno i seguenti aspetti:

1. Volume iniziale
2. Obiettivo del mandato
3. Benchmark (indice di riferimento)
4. Limitazione di rischio
5. Grado d'investimento
6. Investimenti autorizzati
7. Impiego di strumenti finanziari derivati
8. Gestore patrimoniale responsabile e vice responsabile
9. Contenuto e frequenza dei resoconti
10. Responsabilità e modalità di risarcimento danni della banca
11. Costi (elenco esaustivo)
12. Inizio (fase transitoria) e risoluzione (possibile in ogni momento) del mandato
13. Altri particolari, a seconda del tipo di mandato
14. Fedeltà e rispetto della "Carta ASIP" o regolamentazione analoga
15. Esercizio dei diritti societari e di creditore (tra i quali diritti d'azionista)
16. Conferma ottemperanza ai requisiti di cui all'art. 48f cpv. 4 e/o 5 OPP 2
17. Prestazioni di terzi (comunicazione e trasferimento retrocessioni/sconti/*soft-commissions* ecc.)

I punti sopra elencati si applicano per analogia agli investimenti collettivi.

3.5.4.3. *Principi per la sorveglianza*

I gestori patrimoniali sono sottoposti a sorveglianza costante nel quadro del controllo dell'investimento. Le informazioni necessarie a tale fine vengono preparate dalla banca depositaria ovvero dal gestore patrimoniale ed esaminate dall'Amministratore. Gli aspetti fondamentali su cui si concentra l'attività di sorveglianza sono:

1. rendimento dell'investimento ottenuto rispetto alla performance attesa
2. rischio connesso al rendimento dell'investimento rispetto al benchmark
3. struttura del portafoglio rispetto all'indice di riferimento
4. evoluzione temporale della struttura del portafoglio
5. osservanza delle direttive d'investimento
6. rispetto della politica d'investimento perseguita
7. rispetto dello stile d'investimento concordato
8. volume delle transazioni
9. impiego di strumenti finanziari derivati
10. aspetti particolari a seconda delle esigenze

3.5.4.4. *Principi per la valutazione*

La valutazione delle prestazioni del gestore patrimoniale

1. avviene in primo luogo sulla base del rendimento ottenuto e sui rischi assunti rispetto agli obiettivi fissati (grado di conseguimento degli obiettivi) e rispetto ad altri mandati direttamente paragonabili (confronto con la concorrenza);
2. ha inizio a partire dal primo giorno di attribuzione del mandato;
3. avviene di norma trimestralmente sulla base dei dati mensili;
4. avviene in una prospettiva di lungo termine ovvero, se non si verificano violazioni gravi delle direttive d'investimento e degli obiettivi fissati, su un periodo di tre anni;
5. avviene di concerto con i gestori patrimoniali (i colloqui sulla performance avvengono almeno a cadenza annuale).

3.5.4.5. *Principi per la disdetta*

La riduzione o la disdetta di un mandato avviene

1. con effetto immediato in caso di grave violazione delle direttive d'investimento;
2. dopo la prima ammonizione, qualora non sia possibile constatare alcun miglioramento della performance dell'investimento entro periodo adeguato;
3. nel caso in cui il gestore patrimoniale sia interessato da cambiamenti sostanziali di natura organizzativa, di organico o tecnica connessa all'investimento che possono rendere incerto il proseguimento del mandato.

4. Sorveglianza e rendicontazione

1. Gli investimenti e la loro amministrazione vanno costantemente sorvegliati. Ai vari organi competenti vanno trasmessi rendiconti periodici, differenziati per livello gerarchico, sui punti oggetto di controllo, in modo tale che possano disporre di informazioni indicative.
2. Tale opera di rendicontazione deve assicurare che tutti i livelli di competenza abbiano a disposizione le informazioni necessarie per la propria responsabilità gestionale.
3. Nell'organizzazione del processo di investimento, l'attività informativa si svolge secondo lo schema seguente.

Freuenza	Responsabile	Destinatario	Attività
Mensile	Terzi incaricati	Amministratore	<ul style="list-style-type: none">• Estratti conto di deposito• Reporting investimenti• Compliance Monitoring
Mensile	Amministratore	Consiglio di fondazione	Reporting investimenti
Mensile	Amministratore	Commissione d'investimento	Compliance Monitoring
Semestrale	Commissione d'investimento	Consiglio di fondazione	Sorveglianza e informazioni sull'attività d'investimento
Annuale	Consiglio di fondazione	Destinatari	<ul style="list-style-type: none">• Informazioni sull'esercizio concluso (conto annuale, rapporto dell'organo di revisione)• Modalità di voto della Fondazione in occasione delle assemblee generali

5. Governance

5.1. Aspetti generali

Tutte le persone coinvolte nella gestione, nell'amministrazione ovvero nella gestione patrimoniale interna oppure esterna della Cassa, devono adempiere ai criteri riportati di seguito.

5.2. Integrità e lealtà (art. 51b LPP/art. 48h OPP 2)

Le persone di cui sopra:

- devono godere di una buona reputazione e garantire un'attività irreprensibile;
- devono agire quali fiduciari ed esclusivamente nell'interesse degli assicurati;
- devono garantire riservatezza;
- devono confermare per iscritto di aver preso atto delle presenti regole di Governance;
- devono garantire l'osservanza della "Carta ASIP" o regolamentazione analoga.
- I gestori patrimoniali esterni non possono far parte dell'organo supremo dell'istituto.

5.3. Conclusione di negozi giuridici (art. 51c LPP/ art. 48h e art. 48i OPP 2)

I negozi giuridici devono essere conclusi alle usuali condizioni di mercato e devono poter essere risolti al più tardi cinque anni dopo la loro stipula senza svantaggi per l'istituto di previdenza. In caso di nuovi negozi giuridici importanti con soggetti vicini occorre chiedere offerte alternative. L'aggiudicazione deve avvenire con la massima trasparenza.

5.4. Affari per conto proprio (art. 48j OPP 2)

Qualora gli investimenti della cassa pensioni non siano integralmente investiti in investimenti collettivi, le persone di cui sopra non sono autorizzate a compiere operazioni su titoli trattati dalla cassa pensioni qualora ne possa derivare uno svantaggio per quest'ultima né possono effettuare in anticipo, parallelamente o subito dopo le medesime transazioni per conto proprio (*front/parallel/after running*). Non è inoltre ammesso modificare la composizione dei depositi (switch) in assenza di un interesse economico della cassa pensioni.

5.5. Retribuzione e cessione di vantaggi patrimoniali (art. 48k OPP 2)

Le retribuzioni delle persone di cui sopra devono essere definite chiaramente e in modo conclusivo in una convenzione scritta. Tali persone devono cedere obbligatoriamente e interamente alle casse pensioni tutti i vantaggi patrimoniali supplementari ottenuti nell'esercizio della loro attività per le casse pensioni.

Non sono soggetti all'obbligo di dichiarare e di cessione regali di lieve entità e altri regali occasionali. I dettagli sono disciplinati nel Regolamento "Norme di comportamento per i responsabili".

5.6. Obblighi di comunicare (art. 51c cpv. 2 LPP/art. 48l OPP 2)

Le persone di cui sopra devono comunicare annualmente i propri legami d'interesse all'organo supremo e fornire annualmente allo stesso una dichiarazione scritta in cui confermano di aver ceduto tutti i vantaggi patrimoniali di cui all'art. 48k OPP 2. Eventuali negozi giuridici conclusi da tali persone o da persone loro vicine con la cassa devono essere dichiarati all'ufficio di revisione in occasione della verifica annuale. Lo stesso vale anche per eventuali negozi giuridici conclusi con il datore di lavoro affiliato.

6. Esercizio dei diritti d'azionista

(art. 95 cpv. 3 lett. a CF, art. 49a cpv. 2 lett. b OPP 2, OReSA²)

6.1. Obbligo di partecipazione alle assemblee generali

(art. 22 cpv. 1 OReSA)

Quale azionista, la Fondazione esercita i propri diritti di voto e di nomina (diritti d'azionista) in occasione di tutte le assemblee generali delle società anonime svizzere quotate in Svizzera o all'estero in tutti i casi elencati all'art. 22 cpv. 1 OReSA.

L'obbligo di voto di cui all'art. 22 cpv. 1 OReSA implica l'obbligo di partecipazione: ne consegue che la Fondazione può votare con "Sì", "No" o "Astenuto".

In questo senso

- la Fondazione vota per l'elezione del presidente del consiglio d'amministrazione e dei singoli membri del consiglio d'amministrazione e del comitato di retribuzione e del rappresentante indipendente (art. 22 cpv. 1 OReSA). Eventuali deroghe devono essere fissate nello statuto (art. 12 cpv. 2 punto 7 OReSA);
- la Fondazione esercita il diritto di voto per tutte le disposizioni statutarie che per legge devono essere obbligatoriamente sottoposte al voto dell'assemblea generale, ovvero relative a contratti di lavoro e a tutte le retribuzioni di consiglio d'amministrazione, direzione e consiglio consultivo (art. 22 cpv. 1 punto 2 OReSA) o ai principi relativi all'organizzazione del comitato di retribuzione ovvero alla facoltà di delegare la gestione (art. 12 cpv. 1 punto 3 e cpv. 2 punto 4 OReSA);
- la Fondazione esercita annualmente nonché nei singoli casi il diritto di voto per le retribuzioni che consiglio d'amministrazione, direzione e consiglio consultivo percepiscono direttamente e indirettamente (prestazioni in denaro e/o in natura) (art. 22 cpv. 1 punto 3 come anche art. 18 e art. 21 punto 3 OReSA).

6.2. Competenze

(art. 49a cpv. 2 lett. b OPP 2)

Il Consiglio di fondazione si occupa dell'esercizio dei diritti d'azionista ai sensi dei principi sopra elencati. Il Consiglio di fondazione può delegare questa competenza a una commissione ovvero a un altro comitato o altra commissione della Fondazione, a condizione che rimangano garantiti i suoi obblighi di sorveglianza nonché i suoi diritti di responsabilità.

L'Amministratore si occupa di verificare che la Fondazione venga iscritta nel registro delle azioni come titolare di azioni nominative e che sia garantita la partecipazione alle assemblee generali come anche che venga istituito il rappresentante indipendente con diritto proprio di voto. L'Amministratore fa rapporto al Consiglio di fondazione in merito al voto della Fondazione.

L'esercizio formale dei diritti di voto può essere delegato all'Amministratore che, qualora necessario (cfr. punto 6.3), può consultare la Commissione d'investimento. In ogni caso il Consiglio di fondazione ha il diritto di essere informato in qualunque momento circa l'esercizio dei diritti di voto da parte della Fondazione.

Si rinuncia alla presenza diretta della Fondazione alle assemblee generali o a un suo intervento in occasione delle stesse a condizione che sia garantita la rappresentanza indipendente con diritto proprio di voto. L'Amministratore garantisce che il rappresentante indipendente venga istituito per tempo sulle intenzioni di voto della Fondazione rispetto ai punti all'ordine del giorno.

6.3. Principi e linee guida

(art. 71 cpv. 1 LPP e art. 22 OReSA)

La Fondazione esercita i diritti d'azionista sempre nell'interesse degli assicurati. L'interesse degli assicurati è garantito nella misura in cui il voto è volto alla durevole prosperità della Fondazione tenendo conto di quanto disposto dall'art. 71 cpv. 1 LPP.

² Ordinanza contro le retribuzioni abusive nelle società anonime quotate in borsa del 20 novembre 2013

Nella misura in cui il voto è compatibile con gli interessi degli assicurati (vedi sopra), l'esercizio dei diritti d'azionista può avvenire conformemente alle proposte del Consiglio di fondazione.

Per la formazione di un'intenzione ai fini dell'esercizio dei diritti d'azionista, la Fondazione può tenere conto di analisi e raccomandazioni di consulenti in materia di diritto di voto o di esperti di *corporate governance* garantendo il rispetto degli interessi degli assicurati.

6.4. Rendicontazione (art. 23 OReSA)

Il Consiglio di fondazione fa in modo che gli assicurati vengano informati almeno una volta l'anno sul modo in cui è stato esercitato il voto; gli assicurati possono essere informati anche tramite Internet (art. 23 cpv. 1 OReSA).

A tale scopo la Commissione d'investimento informa il Consiglio di fondazione a cadenza regolare sull'esercizio dei diritti d'azionista in occasione delle assemblee generali in merito all'art. 22 cpv. 1 OReSA e ai punti all'ordine del giorno di cui al punto 6.1; eventuali divergenze rispetto alle proposte del Consiglio d'amministrazione o eventuali astensioni dal voto devono essere documentate in modo appropriato (art. 23 cpv. 2 OReSA). L'obbligo di rendicontazione vale anche per azioni indirettamente detenute in investimenti collettivi o fondi a investitore unico soggetti all'OReSA.

6.5. Azioni indirettamente detenute (investimenti collettivi)³

Se un investimento collettivo include azioni ma non consente alla Fondazione l'esercizio dei diritti d'azionista, tali diritti non vengono esercitati.

Se invece l'investimento collettivo include azioni e consente alla Fondazione una partecipazione vincolante a votazioni ed elezioni in occasione delle assemblee generali, in particolare tramite l'impartizione di istruzioni al rappresentante indipendente, le disposizioni dei punti 6.1 - 6.4 si applicano anche all'esercizio dei diritti d'azionista di questi investimenti collettivi.

Se per la Fondazione sussiste la possibilità di esprimere una preferenza di voto in merito all'investimento collettivo, il Consiglio di fondazione decide in quale misura farne uso.

6.6. Sanzioni

La violazione consapevole degli obblighi connessi all'esercizio attivo dei diritti d'azionista previsti dalle disposizioni di legge (art. 22 OReSA) come anche degli obblighi di comunicare (art. 23 OReSA) da parte dei membri degli organi o dei collaboratori della Fondazione è punibile (art 25 OReSA).

7. Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il giorno 1.12.2016 previa approvazione degli organi competenti.

³ Cfr. art. 94 cpv. 3 lett. a CF e il Rapporto complementare sul disegno di ordinanza contro le retribuzioni abusive nelle società anonime quotate in borsa del Dipartimento federale della Giustizia dell'8 ottobre 2013, pagina 12.

Allegato 1: Struttura patrimoniale strategica

1. Strategia a lungo termine

Categoria d'investimento	Strategia di investimento			OPP 2
	Neutrale= benchmark	Minimo	Massimo	
Fondi a breve termine e liquidi	2.0%	0.0%	10.0%	
Obbligazioni in CHF	30.0%	20.0%	50.0%	
<i>Obbligazioni CHF Svizzera</i>	20.0%	10.0%	25.0%	
<i>Obbligazioni CHF Estero</i>	10.0%	10.0%	25.0%	
Ipoteche	0.0%	0.0%	0.0%	
Obbligazioni in valuta straniera (hedged)	15.0%	10.0%	20.0%	
Obbligazioni emerging markets (hedged)	8.0%	0.0%	10.0%	
Azioni Svizzera	12.0%	10.0%	20.0%	
Azioni estero	13.0%	10.0%	20.0%	
Investimenti alternativi	0.0%	0.0%	0.0%	
Immobili Svizzera	20.0%	15.0%	25.0%	
Totale	100.0%			
Totale valute straniere senza garanzia	13.0%	10.0%	20.0%	30%
Totale azioni	25.0%	20.0%	40.0%	50%
Totale immobili	20.0%	15.0%	25.0%	30%

Se nell'amministrazione del patrimonio viene superato uno dei limiti massimi di cui agli artt. 53 cpv. 1-4, 54, 54a, 54b cpv. 1, 55, 56, 56a cpv. 1 e 5 come anche 57 cpv. 2 e 3 OPP 2, è necessario comprovare in modo concludente nell'allegato al conto annuale l'osservanza dei principi di cui all'art. 50 cpv. 1-3 OPP 2, come previsto dall'art. 50 cpv. 4 OPP 2.

Per la verifica dei limiti massimi OPP 2, gli investimenti di cui all'art. 53 OPP 2 vengono assegnati alle classi di investimento corrispondenti.

2. Bande di oscillazione tattiche

- Per ogni categoria d'investimento viene definita una banda di oscillazione tattica che dipende dalla rispettiva componente percentuale della strategia come da tabella precedente.
- Il limite superiore e inferiore della banda di oscillazione tattica definiscono lo scostamento massimo autorizzato rispetto alla struttura strategica perseguita.
- Il rispetto delle bande di oscillazione tattiche è verificato a cadenza almeno trimestrale. Gli scostamenti della struttura patrimoniale delle bande di oscillazione tattiche vengono normalizzati nel quadro del rebalancing (cfr. allegato 9).

3. Direttive d'investimento e benchmark strategici

Categoria di investimento	Benchmark (in CHF incl. dividendi)	Strategia portaf.
Liquidità-	2.0%
Obbligazioni Svizzera CHF	SBI Domestic AAA-BBB (RI)	20.0%
Obbligazioni Estero CHF	SBI Foreign AAA-BBB (RI)	10.0%
Ipotecche	tbd.	0.0%
Obbligazioni in valuta straniera (hedged)	CGBI Custom WorldBIG AAA/AA/A (hedged into CHF)	15.0%
Obbligazioni emerging markets (hedged)	JPM EMBI (hedged into CHF)	8.0%
Azioni Svizzera	SPI (RI)	12.0%
Azioni Estero	MSCI DM World ex Switzerland (RI)	13.0%
Investimenti alternativi	tbd.	0.0%
Immobili Svizzera	KGAST Immo-Index CHF	20.0%
Totale		100.0%

Allegato 2: Principi di valutazione

Di principio tutti gli attivi vanno valutati ai valori di mercato in base alla data di chiusura del bilancio. I corsi determinanti sono quelli calcolati dalle centrali di deposito. Per il resto si applicano le disposizioni dell'art. 48 OPP 2 ovvero delle RAC Swiss GAAP N. 26 punto 3.

Allegato 3: Riserve per le fluttuazioni di valore (art. 48e OPP 2)

Le riserve per le fluttuazioni di valore sono disciplinate nel Regolamento sulla determinazione della politica degli accantonamenti.

Allegato 4: Direttive applicabili agli investimenti in titoli

1. Principio

- In linea di massima, il portafoglio è investito in titoli liquidi e facilmente negoziabili che permettono di ottenere un rendimento in linea con il mercato mantenendo un'adeguata diversificazione degli investimenti (art. 50 cpv. 1-3 OPP 2, art. 51 BVV 2 come anche art. 52 OPP 2).
- Gli investimenti non devono comportare per la Fondazione l'obbligo di effettuare versamenti supplementari (art. 50 cpv. 4 OPP 2).
- Gli investimenti non devono avere un effetto leva, fatta eccezione per i casi elencati all'art. 53 cpv. 5 OPP 2.

2. Indice di riferimento (benchmark)

Per ogni categoria d'investimento va definito un indice di mercato trasparente che serve da grandezza di riferimento (benchmark). Sulla base di questo indice e della ponderazione neutrale prevista per la struttura patrimoniale strategica, viene calcolato un indice di riferimento specifico per la cassa. Utilizzando questo indice di riferimento composito, è possibile determinare e valutare la plusvalenza ottenibile con una politica d'investimento "attiva" rispetto a una politica "passiva" pura, genericamente mista (gestione dell'investimento indicizzata).

3. Fondi liquidi

- Gli attivi di conto e gli investimenti a termine sono possibili solo presso banche con garanzia statale o con rating pari almeno ad A- (Standard & Poors) o A3 (Moody's) o di livello qualitativo equivalente. In caso di declassamento di una controparte al di sotto del rating minimo richiesto, è necessario procedere alla liquidazione della posizione il prima possibile.
- È ammessa la detenzione di liquidità, che vanno utilizzate principalmente per le transazioni.
- Non sono ammessi strumenti contenenti opzioni come per esempio caps, floors e swaptions.

4. Obbligazioni CHF (Svizzera ed estero)

- Qualità e negoziabilità: il portafoglio obbligazionario va investito in obbligazioni quotate e facilmente negoziabili emessi da enti pubblici o da imprese private e banche con buona solvibilità (almeno BBB- per Standard&Poors e/o Baa3 per Moody's). I requisiti di solvibilità si applicano a tutte le obbligazioni, senza eccezione alcuna. In caso di declassamento al di sotto del rating BBB- occorre procedere immediatamente alla vendita dei titoli.
- Le obbligazioni non incluse nell'indice sono ammesse unicamente se si tratta di crediti ai sensi dell'art. 53 cpv. 1 lett. b punti 1-8 OPP 2 o se si tratta di obbligazioni di durata inferiore a un anno precedentemente incluse nell'indice e quindi escluse solo per l'esigua durata residua.
- Stile d'investimento: la gestione del portafoglio può essere indicizzata o attiva.
- Forma d'investimento: gli investimenti sono effettuati in singoli titoli o in investimenti collettivi (incl. fondazioni d'investimento attive).
- Non sono autorizzati investimenti in obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrant.
- Invece di obbligazioni in CHF, è possibile anche concludere contratti di gestione patrimoniale presso compagnie assicurative di prim'ordine.

5. Obbligazioni in valuta straniera/emerging markets

- Qualità: al momento dell'acquisto, le obbligazioni in valuta straniera deve avere un rating di almeno BBB- (BBB- per Standard & Poors e/o Baa3 per Moody's o equivalente). In caso di declassamento al di sotto del rating BBB- occorre procedere immediatamente alla vendita dei titoli.
- Qualità: al momento dell'acquisto, le obbligazioni emerging markets deve avere un rating di almeno BB (BB per Standard & Poors e/o Ba2 per Moody's o equivalente). In caso di declassamento al di sotto del rating BBB- occorre verificare se e con quale velocità è necessario procedere alla vendita delle quote.
- Le obbligazioni non incluse nell'indice sono ammesse unicamente se si tratta di crediti ai sensi dell'art. 53 cpv. 1 lett. b punti 1-8 OPP 2 o se si tratta di obbligazioni di durata inferiore a un anno precedentemente incluse nell'indice e quindi escluse solo per l'esigua durata residua.
- Negoziabilità: gli investimenti unici devono essere quotati in borsa.
- Stile d'investimento: la gestione del portafoglio può essere indicizzata come anche attiva.
- Valute: in linea di massima sono ammesse tutte le valute che figurano nell'indice di riferimento (benchmark).
- Copertura dei rischi di cambio: ammessa fino al 100%.
- Forma d'investimento:
 - Obbligazioni in valuta straniera: sono ammessi gli investimenti singoli e gli investimenti collettivi secondo quanto indicato all'art. 56 OPP 2 (incl. fondazioni d'investimento attive).
 - Obbligazioni emerging markets: sono ammessi unicamente gli investimenti collettivi secondo quanto indicato all'art. 56 OPP 2 (incl. fondazioni d'investimento attive).
- Non sono autorizzati investimenti in obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrant.

6. Azioni Svizzera

- Qualità: il portafoglio è investito essenzialmente in azioni di prim'ordine. A tal fine occorre mantenere un'adeguata diversificazione degli investimenti.
- Negoziabilità: al momento dell'acquisto, gli investimenti unici devono essere quotati in borsa.
- Stile d'investimento: la gestione del portafoglio può essere indicizzata come anche attiva.
- Forma d'investimento: sono ammessi gli investimenti singoli e gli investimenti collettivi secondo quanto indicato all'art. 56 OPP 2 (incl. fondazioni d'investimento attive).

7. Azioni Estero/emerging markets

- Qualità: il portafoglio è investito essenzialmente in azioni di prim'ordine. A tal fine occorre mantenere un'adeguata diversificazione degli investimenti a livello di paesi e settori.
- Negoziabilità: gli investimenti unici devono essere quotati in borsa.
- Stile d'investimento: la gestione del portafoglio può essere indicizzata come anche attiva.
- Copertura dei rischi di cambio: ammessa fino al 100%.
- Forma d'investimento:
 - Azioni estero: sono ammessi gli investimenti singoli e gli investimenti collettivi secondo quanto indicato all'art. 56 OPP 2 (incl. fondazioni d'investimento attive).
 - Obbligazioni emerging markets: sono ammessi unicamente gli investimenti collettivi secondo quanto indicato all'art. 56 OPP 2 (incl. fondazioni d'investimento attive).

8. Investimenti immobiliari indiretti (Svizzera ed estero)

- Forma d'investimento: gli investimenti in immobili sono ammessi anche sotto forma di investimenti collettivi, come previsto dall'art. 56 OPP 2 (incl. fondazioni d'investimento attive).
- Gli investimenti immobiliari costituiscono posizioni strategiche. L'obiettivo è l'ottenimento di una crescita di valore sostenibile nel lungo termine.
- Immobili: non sono ammessi
 - investimenti collettivi in immobili con quota di costituzione in pegno permanente superiore al 50% del valore venale;
 - investimenti collettivi in immobili che generalmente prevedono l'impiego di capitale esterno (quota di costituzione in pegno inferiore al 50%) se non regolamentati.

Gli investimenti diretti in immobili Svizzera sono regolamentati nell'Allegato 5.

9. Ipoteche

Forma d'investimento: gli investimenti in ipoteche sono ammessi solo per le ipoteche dirette.

10. Investimenti alternativi

Si intendono alternativi gli investimenti effettuati in obbligazioni non classificabili come crediti ai sensi dell'art. 53 cpv. 1. Questi investimenti vengono operati esclusivamente sotto forma di investimenti collettivi ai sensi dell'art. 56 OPP 2.

11. Impiego di strumenti finanziari derivati

- In linea di principio gli investimenti della Fondazione vengono operati in valori di base.
- Il ricorso a strumenti finanziari derivati come operazioni a termine (futures, forwards, swaps) e opzioni avviene esclusivamente a titolo complementare.
- Tutti gli obblighi che possono derivare dall'esercizio di questi contratti devono essere coperti sempre integralmente da liquidità (per operazioni che aumentano gli impegni o da investimenti di base per operazioni che riducono gli impegni). La creazione di un effetto leva (perché corrispondente a un'assunzione di credito occulta) a livello del patrimonio complessivo e la vendita allo scoperto degli investimenti di base sono rigorosamente vietate.
- Per quanto concerne il rispetto delle direttive d'investimento del Consiglio di fondazione di cui all'Allegato 1 sono determinanti gli impegni economici ovvero ponderati del delta.
- Per le operazioni non standardizzate (OTC, opzioni coperte, ecc.), la controparte deve presentare un rating minimo BBB (Standard & Poors) e/o Baa2 (Moody's). In caso di declassamento al di sotto del rating BBB, le posizioni devono essere chiuse entro tre mesi. Per quanto riguarda gli investimenti collettivi è possibile derogare da tali requisiti.
- Le disposizioni dell'art. 56a OPP 2 e le corrispondenti raccomandazioni dell'UFAS devono essere rispettate in ogni momento. La Commissione d'investimento ha in ogni momento la facoltà di limitare ulteriormente il ricorso agli strumenti finanziari derivati con linee guida dettagliate; la stessa Commissione non ha invece facoltà di ampliare il ricorso agli stessi strumenti.

12. Prestiti di titoli (*securities lending*)

- Il prestito di titoli, come da art. 53 cpv. 6 OPP 2, deve rispettare le condizioni quadro e le disposizioni della Legge sugli investimenti collettivi (art. 55 cpv. 1 lett. a LICol, art. 76 OICol e art. 1 segg. OICol-FINMA).
- I *securities lending* vengono effettuati esclusivamente sui base coperta; la loro gestione è di competenza del *global custodian*. In linea di principio i *securities lending* sono ammessi anche nel quadro degli investimenti collettivi attivati.
- È necessario garantire che le azioni di società anonime svizzere, nell'arco temporale interessato, siano escluse dai *securities lending* e/o che questi ultimi non pregiudichino l'esercizio di diritti d'azionista di cui al punto 6 del presente regolamento.

13. *Repurchase Agreement*

- Il *repurchase agreement*, come da art. 53 cpv. 6 OPP 2, deve rispettare le condizioni quadro e le disposizioni della Legge sugli investimenti collettivi (art. 55 cpv. 1 lett. a LICol, art. 76 OICol e art. 11 segg. OICol-FINMA).
- Per quanto riguarda i *repurchase agreement* la Fondazione può agire esclusivamente da acquirente (*reverse repurchase agreement*). Sono espressamente vietati i *repurchase agreement* in cui la Fondazione agisce da cedente (art. 53 cpv. 6 OPP 2).
- La gestione dei *repurchase agreement* avviene per il tramite della banca depositaria corrispondente. I *repurchase agreement* sono ammessi anche all'interno degli investimenti collettivi attivati.
- È necessario garantire che le azioni di società anonime svizzere, nell'arco temporale interessato, siano escluse dai *repurchase agreement* e/o che questi ultimi non pregiudichino l'esercizio di diritti d'azionista di cui al punto 6 del presente regolamento.

14. Mandati di gestione patrimoniale

Nel quadro dei mandati di gestione patrimoniale, le direttive e le linee guida sopra indicate possono essere ulteriormente precisate o limitate.

Allegato 5: Investimenti in immobili Svizzera

- Gli investimenti immobiliari costituiscono posizioni strategiche. L'obiettivo è l'ottenimento di una crescita di valore sostenibile nel lungo termine.
- Per la selezione degli investimenti diretti occorre tenere conto tra l'altro dei seguenti requisiti:
 - ricavo
 - posizione
 - condizioni e standard ristrutturazione (materiali, manutenzione)
 - diversificazione delle destinazioni di utilizzo
 - composizione locatari equilibrata
 - canoni adeguati
 - assenza di sospetti di contaminazione del sito
- In linea di principio l'obiettivo è l'ottenimento di un rendimento in linea con il mercato.
- Per gli investimenti diretti la Fondazione adotta misure adeguate per il mantenimento costante della qualità degli immobili, p.es.:
 - misure a livello edile
 - misure istituzionali e organizzative
- Gli investimenti non devono comportare per la Fondazione l'obbligo di effettuare versamenti supplementari (art. 50 cpv. 4 OPP 2). Sono esclusi gli investimenti in singoli immobili come da art. 54 b cpv. 2 OPP 2.

Allegato 6: Investimenti presso il datore di lavoro (art. 57 OPP 2)

Di norma non sono ammessi investimenti presso il datore di lavoro. La presente disposizione non si applica ai titoli acquistati da gestori patrimoniali esterni nel quadro della loro attività di gestione patrimoniale.

Se le operazioni di pagamento sono effettuate per il tramite del datore di lavoro (versamento dei contributi, versamento dei premi, incasso), sono ammessi saldi attivi per brevi periodi presso il datore di lavoro e per un ammontare massimo di due contributi mensili.


Le disposizioni dell'art. 57 OPP 2 devono risultare rispettate in ogni momento.

Allegato 7: Costi per la gestione patrimoniale (art. 48a cpv. 1 OPP 2)

I costi per la gestione patrimoniale devono essere indicati, ai sensi dell'art. 48a OPP 2, come specificato nella direttiva "Indicazione delle spese di amministrazione del patrimonio" CAV PP 02/2013.

Allegato 8: Organigramma del processo di investimento

Di seguito la rappresentazione schematica dell'organizzazione del processo di investimento.



Allegato 9: Rebalancing

L'osservanza delle bande di oscillazione tattiche viene verificata a cadenza mensile nell'ambito del processo di rendicontazione.

Si procede al rebalancing

- immediatamente in caso di violazione attiva o mancato raggiungimento della banda di oscillazione tattica inferiore (fatta eccezione per gli investimenti immobiliari diretti);
- il mese successivo, se la banda di oscillazione tattica superiore viene superato di più del 10% in seguito a violazione passiva.

È possibile non procedere al *rebalancing* se nel frattempo (tra la fine del mese e il momento in cui si constata l'irregolarità) l'irregolarità si corregge spontaneamente (fluttuazione di mercato) o in seguito a pagamenti.

Il rebalancing avviene su base passiva e non previsionale. Obiettivo del rebalancing è il contenimento dei rischi tattici; questo significa che si procede primariamente alla correzione degli scostamenti della struttura del portafoglio rispetto alla ripartizione strategica per quanto riguarda la quota dei valori reali e nominali. In secondo luogo si procede a un riallineamento delle singole categorie di investimento alla ripartizione strategica. Infine si verifica che il rapporto tra le componenti indicizzate e a gestione attiva del portafoglio sia conforme alla ripartizione strategica.

Il *rebalancing* viene disposto dall'Amministratore di concerto con la Commissione di investimento. In caso di dubbi occorre consultare il Consiglio di fondazione.

Allegato 10: Elenco delle abbreviazioni

Art.	Articolo
UFAS	Ufficio federale delle assicurazioni sociali
LPP	Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
OPP2	Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia i superstiti e l'invalidità
LInFi	Legge sull'infrastruttura finanziaria
OInFi	Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria
SMIC	Swiss Market Index (reinvestito)
SPI	Swiss Performance Index
OTC	Over the counter: compravendita fuori borsa di strumenti finanziari derivati.
OReSA	Ordinanza contro le retribuzioni abusive nelle società anonime quotate in borsa